

Capitolato Speciale

Servizio di trasporto con autocarro di conglomerati bituminosi, di qualunque tipo di inerte o altri materiali, dall'impianto di produzione dell'A.S.Ter Genova S.p.a. (Azienda) o da altri Impianti, ai cantieri di destinazione su richiesta della stessa.

CIG n. 69649835CB



Rev. 04



EN 13108-1:2006

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale l'appalto del servizio per il trasporto con autocarro, di conglomerati bituminosi, di qualunque tipo di inerti o altri materiali, dall'impianto di produzione dell'Azienda di Via Borzoli 46Bn a Genova o da altri impianti, ai cantieri di destinazione su richiesta della stessa.

Per cantieri di destinazione devono intendersi: Sedi territoriali Aziendali, cantieri A.S.Ter., cantieri di ditte appaltatrici per conto A.S.Ter., discariche e siti di accumulo autorizzati tutte all'interno del Comune di Genova.

L'appalto avrà inizio alla data del verbale di avvio del contratto, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed avrà una durata di 3 (tre) anni, con facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice, di prosecuzione per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della gara d'appalto.

A.S.Ter Genova S.p.a. si riserva, nel caso di chiusura dell'Impianto di Borzoli, di differire il termine di scadenza del contratto, fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art. 2 – Importo e contabilizzazione dell'appalto

L'importo complessivo ed onnicomprensivo per l'intero periodo, comprensivo dell'opzione di prosecuzione di cui sopra ammonta ad Euro 1.200.000,00 = (un milioneduecentomila) oltre IVA. Oneri da interferenze pari a zero.

L'importo posto a base di gara è pari ad Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre I.V.A. ed è calcolato sulla base dei prezzi unitari posti parimenti a base di gara ed indicati nell'allegato al Capitolato Speciale.

Si evidenzia che tale importo è stato calcolato mediando i trasporti effettuati nei tre anni precedenti con quelli previsti nei prossimi tre anni.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

L'appalto sarà contabilizzato, a "misura" in base alle reali quantità di materiale effettivamente trasportato.

Art. 3 – Requisiti per l'espletamento del servizio

Oltre ai requisiti di carattere economico/finanziario e di capacità tecnica richieste nel Disciplinare per la partecipazione alla gara d'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, pena la decadenza dall'aggiudicazione ed ai fini dell'avvio del servizio di essere in possesso di almeno: n. 11 autocarri di portata utile pari o superiore a 20 tn. (di cui almeno 5 aventi portata utile superiore a 24 tn.), n. 3 autocarri con larghezza massima 240 e di portata utile di 6/9 tn; tutti i suddetti mezzi dovranno essere dotati di cassoni ribaltabili e attrezzati per l'accoppiamento con qualunque vibrofinitrice in commercio.

Inoltre, dovrà comunque essere in grado di far fronte ad una eventuale richiesta giornaliera, formulata in tempo utile, di tutti gli autocarri piccoli e grandi, con le caratteristiche di cui sopra, e almeno n. 1 autocarro portata 6/9 tn. dovrà essere reso disponibile a seguito di richiesta urgente (formulata il giorno prima o lo stesso giorno)

Art. 4 – Obblighi riguardanti l'organizzazione ed il personale

L'appalto sarà eseguito dall'appaltatore con organizzazione e gestione esclusivamente propria e a proprio rischio. In particolare sarà obbligo dell'appaltatore:

- avvalersi di idonea e adeguata organizzazione tecnico-professionale, anche in funzione della tipologia e dell'entità dei servizi commissionati;
- avvalersi di mezzi e attrezzature parimenti idonei ed adeguati, oltre che conformi alle norme di legge e/o regolamenti in materia;
- avvalersi di personale qualificato che essa avrà preventivamente addestrato anche sotto il profilo infortunistico, in funzione dei servizi commissionati e che dovrà risultare idoneo, per caratteristiche, numero e composizione, ad eseguire detti servizi secondo gli standard qualitativi richiesti e nel rispetto dei termini stabiliti;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed i contratti riguardanti il rapporto di lavoro subordinato e più in particolare i contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, nonché le norme previdenziali, assistenziali, di igiene e sanitarie (con particolare ma non esclusivo riferimento alle norme contro i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici) e di sicurezza per la tutela dei lavoratori e dei terzi (con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Leg. 19/9/94 n. 626 e successive modifiche e integrazioni);
- assicurare che il personale alle sue dipendenze sia convenientemente dotato e faccia costante e corretto uso dei mezzi protettivi individuali e/o collettivi, prescritti o necessari per garantire la massima sicurezza sul lavoro;
- rilasciare al committente, prima dell'inizio del contratto, una dichiarazione attestante l'avvenuta presa d'atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare;
- comunicare entro 48 ore al committente gli infortuni sul lavoro occorsi al proprio personale o a terzi durante l'esecuzione dei servizi, specificando cause, modalità ed entità dell'evento infortunistico, nonché le eventuali visite ispettive promosse dalle autorità competenti (A.S.L., Ispettorato del Lavoro, Magistratura) connesse, anche solo indirettamente, ai servizi appaltati, ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa dell'appaltatore e l'esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del committente;
- assicurare contro gli infortuni sul lavoro il proprio personale;
- rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti;
- consegnare al committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione prevista dal D.lvo 81/2008, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, e consegnare, su richiesta dell'appaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali.
- dare al committente informazione scritta, anche ai fini dell'art. 5, comma 4, D.Leg. 15/8/91 n. 277 (protezione dagli agenti chimici, fisici e biologici), dell'adempimento degli obblighi previsti dallo stesso decreto, in particolare al capo I, art. 4, e al capo IV, e consegnare al committente la relativa documentazione;
- tenere indenne il committente da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai dipendenti dell'appaltatore o da chiunque altro in conseguenza della violazione degli obblighi sopra specificati o in connessione con la prestazione lavorativa/servizio svolto.

L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente al committente i nominativi degli addetti all'esecuzione dei servizi appaltati ed ogni eventuale variazione degli stessi. L'appaltatore non potrà opporsi ad eventuali richieste di sostituzione del personale adibito all'esecuzione dei servizi, che siano formulate dal committente

L'appaltatore è tenuto a dotare il proprio personale di "tesserino di riconoscimento" nel quale siano specificati: il rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, il numero di matricola indicato nel libro paga e la data dell'assunzione. Il personale dell'appaltatore dovrà esibire detto tesserino di riconoscimento ogniqualvolta ne sia fatta richiesta. A chi risultasse sprovvisto del tesserino

non sarà consentito l'accesso al cantiere e/o alle aree aziendali, ovvero ne sarà disposto l'allontanamento qualora lo stesso si trovi già all'interno del cantiere e/o delle aree aziendali.

L'appaltatore dovrà nominare un Responsabile e conferire allo stesso ogni potere, facoltà e strumento che gli consenta di adempiere il proprio incarico e di rappresentare l'appaltatore nei rapporti con il committente. Detta approvazione o richiesta di sostituzione non comporterà l'assunzione di responsabilità da parte del committente né comporterà un'esclusione o limitazione di responsabilità per l'appaltatore.

Ogni comunicazione o disposizione, anche verbale, relativa a questioni di carattere tecnico inerenti l'attività svolta, data dal committente al Responsabile, si considererà come data direttamente all'appaltatore. E' fatta salva la facoltà per il committente, in caso di assenza o impedimento del Responsabile e comunque quando le circostanze lo richiedano, di rivolgersi al personale presente.

I servizi oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità di un Direttore Esecuzione Contratto (che può anche coincidere con il Responsabile di cui sopra), nominato dall'appaltatore. Lo stesso potrà essere sostituito, in caso di legittimo impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti e bene accettata dal committente che dovrà esserne tempestivamente informato e darne il suo espresso consenso.

Art. 5 - Richiesta del servizio – Penalità – Risoluzione del contratto

L'esecuzione di ogni singola prestazione verrà richiesta dal Funzionario preposto mediante ordine scritto inoltrato all'aggiudicatario il pomeriggio antecedente al giorno della prestazione stessa; l'ordine potrà avvenire anche via fax e via mail, da confermarsi da parte dell'aggiudicatario per accettazione mediante restituzione dello stesso debitamente controfirmato, mediante fax ovvero tramite e-mail.

Detto ordine conterrà il numero degli autocarri che dovranno essere impiegati, la/e località e l'ora di carico e il materiale da trasportare, nei limiti di quanto indicato al precedente art. 3.

Per ogni ora di ritardo sul carico del materiale imputabile alla ditta aggiudicataria, e fino a un massimo di due ore, verrà applicata una penale pari ad Euro 50,00. Ritardi superiori alle due ore verranno considerati come mancata esecuzione del servizio e comporteranno l'applicazione di una penale ulteriore pari a Euro 100,00=.

Dette penali verranno applicate per ritenuta sul fatturato, anche se relativo a mesi diversi di quelli per cui tale penale deve essere applicata o, in caso tale fatturato dovesse risultare insufficiente, mediante rivalsa sulla cauzione definitiva; nell'eventualità di tale accadimento l'appaltatore dovrà prontamente reintegrare tale cauzione al valore originario.

Nel caso di mancata esecuzione della prestazione richiesta l'Azienda, oltre all'applicazione delle penali sopraccitate, si riserva di richiedere lo svolgimento del servizio ad altra Ditta addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior costo sostenuto nonché ogni eventuale onere e/o danno che la stessa dovesse subire in conseguenza della ritardata o mancata esecuzione del servizio oltre al risarcimento per intero del valore del carico non andato a buon fine.

Inoltre, qualora l'aggiudicatario non svolga, per cause ad esso imputabili e per più di tre volte, la prestazione richiesta, ovvero incorra in reiterati ritardi tali da compromettere il regolare svolgimento dell'attività, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali danni, oltre all'escussione della cauzione definitiva prodotta a garanzia della corretta esecuzione del servizio.

In particolare, potrà comportare la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., la violazione di una o più delle condizioni previste ai seguenti articoli:

- art. 4 - "Obblighi riguardanti l'organizzazione ed il personale"
- art. 11 - "Pagamenti", in merito al mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 13 - " Elezione domicilio/Responsabilità", relativamente alla mancata costituzione delle coperture assicurative ivi richieste
- art. 14 - "Cessione del contratto e subappalto"
- art. 16 - "Accettazione modello organizzativo ex D.Lgs. 131/01 ed il codice etico di A.S.Ter. Genova S.p.a. e clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova"

Il contratto verrà altresì risolto di diritto :

- a) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- b) In caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a scarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

Con la risoluzione l'appaltatore non ha diritto a pretendere alcun indennizzo, risarcimento danni o qualsiasi altra pretesa

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio

Il trasporto, se ritenuto opportuno dal committente, potrà essere effettuato in più fasi, e il quantitativo del materiale trasportato potrà essere anche inferiore alla reale portata degli automezzi fino a un limite del 50% della stessa.

Tutto quanto sopra senza che l'aggiudicatario possa trarne titolo per chiedere ulteriori compensi.

Per i conglomerati bituminosi è richiesta la copertura del materiale con appositi teloni senza maggiori oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda. In caso di inadempienza verrà applicata una penale pari al 5% del valore del trasporto.

E' fatto obbligo dell'aggiudicatario raggiungere il luogo di scarico nel più breve tempo possibile e di percorrere, se necessario, anche le autostrade il cui relativo pedaggio e autorizzazione al transito restano a carico dello stesso.

La merce trasportata viaggia a rischio e pericolo dell'aggiudicatario. In caso di perdita totale o parziale del carico trasportato, per qualunque causa anche non imputabile al trasportatore, l'aggiudicatario dovrà risarcire l'Azienda del danno subito e non avrà comunque titolo al pagamento della singola prestazione. Detta fattispecie non si configurerà come mancata esecuzione del servizio per gli effetti di cui all'articolo 9

Art. 7 - Controlli e verifiche

All'Azienda è data la facoltà di effettuare in qualsiasi momento i controlli e le verifiche e/o richiedere i documenti che riterrà più opportuni per accertare il puntuale adempimento degli obblighi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'esito dei controlli e delle verifiche così effettuate non comporterà rinuncia o limitazione di diritti spettanti al committente nei confronti dell'appaltatore in forza della legge o del presente capitolato, né limitazioni di responsabilità dell'appaltatore per eventuali difformità o vizi o per qualsiasi altro titolo.

Art. 8 - Trasporti effettuati in ore notturne - giorni festivi - a turni continuati

Qualora si presenti la necessità di eseguire la prestazione in ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00), nei giorni festivi (domenica ed altre festività) verrà riconosciuta una maggiorazione sul prezzo pari al venti per cento (20%).

Art. 9 - Mancato carico - impegno eccedente

Per ogni automezzo non utilizzato per il servizio a seguito di cause imputabili ad A.S.Ter. (ad esempio, un cantiere che blocca la consegna del materiale a seguito dell'impossibilità di continuare il lavoro) e di cui sia stata fatta richiesta secondo le modalità di cui al precedente art. 5 comma 1, verrà riconosciuto un corrispettivo basato sul tempo intercorso tra l'ora di chiamata e l'ora di annullamento del servizio secondo le seguenti modalità:

ogni ora intera oltre la prima € 25,00=.

Nel caso in cui la sospensione del servizio sia dipesa dal verificarsi di condizioni atmosferiche avverse e/o cause di forza maggiore nulla sarà dovuto all'aggiudicatario. In caso di mancato carico presso il cantiere per il quale era stato richiesto il servizio e di svolgimento nella giornata stessa di un trasporto da altro cantiere, non sarà riconosciuto il "mancato carico", ma verrà corrisposta una maggiorazione forfetaria di 25,00€ sulla prestazione effettuata.

In caso di impegno complessivo eccedente le 6.00 ore dal momento della chiamata al momento del completo scarico (nell'ambito di un singolo trasporto), per motivi derivanti dal cantiere di stesa, sarà corrisposto un importo orario pari a €. 25,00= per ciascuna ora eccedente per un massimo di €. 50,00=.

Art. 10 - Pagamenti

I pagamenti avverranno mediante fatturazione mensile sulla base della quantità di servizio effettivamente svolto e indicato in appositi riepiloghi mensili. Le fatture inviate ad A.S.Ter. dovranno sempre indicare il numero dell'ordine e il CIG ed avere in allegato il dettaglio, vistato dal responsabile A.S.Ter a ciò preposto, dei servizi prestati con relativo importo.

Il pagamento delle fatture, regolarmente emesse, avverrà a 60 giorni data fattura

Le fatture dovranno pervenire, in duplice copia, presso l'Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. – Via XX Settembre, 15 - 16121 Genova - C. Fiscale/P. I.V.A. 03825030103.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'appaltatore dovrà comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Aggiudicatario dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 – Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, lo stesso potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.S.Ter. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.S.Ter. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto.

Art- 12 - Elezione domicilio/ Responsabilità

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà indicare un proprio domicilio all'interno del territorio del Comune di Genova, e ivi disporre di recapito telefonico e fax.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta responsabilità dell'assegnatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Azienda. L'appaltatore eseguendo il servizio sotto la propria esclusiva responsabilità, si assumerà tutte le conseguenze nei confronti del committente e di Terzi. L'assegnatario, quindi, risponde direttamente e personalmente di qualsiasi danno e conseguenze comunque pregiudizievoli che possano derivare all'Azienda a seguito dell'attività da lui o dai propri dipendenti svolta nell'esecuzione del servizio.

Il fornitore è tenuto, infine, a sollevare l'Azienda da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendone in proprio ogni eventuale lite.

L'appaltatore è pertanto responsabile degli infortuni e dei danni diretti o indiretti che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo connesso con l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, nei confronti dei Terzi e del committente, nonché per quelli derivanti dall'inadempimento, anche parziale, di obblighi posti a suo carico dalla legge, dal presente capitolato. Deve pertanto tener sollevata l'Azienda da ogni responsabilità, manlevandola in caso di richieste di risarcimento di Terzi, in relazione ai servizi appaltati.

All'appaltatore verrà inoltre addebitato quanto A.S.Ter S.p.a. sia tenuta a corrispondere direttamente quale risarcimento a Terzi in genere, con facoltà, anche in questo caso, di trattenere il relativo importo dalle somme dovute a titolo di corrispettivo per il l'appalto o per altre successive prestazioni, o a qualsiasi altro titolo.

Per quanto sopra, l'appaltatore dovrà possedere, con durata pari a quella del contratto e delle attività oggetto dello stesso, le adeguate coperture assicurative rimettendo una copia delle polizze.

Eventuali clausole o accordi previsti nei contratti di assicurazione non potranno limitare le responsabilità dell'appaltatore. In particolare tutte le perdite e i danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni restano ad esclusivo carico dell'appaltatore. A tale proposito resta inteso che nell'ipotesi in cui il committente venisse chiamato a rispondere dei danni causati dall'appaltatore o comunque di cui lo stesso ne debba rispondere ai sensi di quanto sopra, A.S.Ter S.p.a. potrà, in via cautelativa, sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatore o rivalersi sulla cauzione definitiva .

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi qui previsti non limitano in alcun modo le responsabilità dell'appaltatore, dei suoi dipendenti e commessi o delle persone per cui debba rispondere.

Art. 13 - Cessione del Contratto e Subappalto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere direttamente o indirettamente a terzi il contratto o parte di esso.

E' ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 del D.lvo 50/2016. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per il fornitore di avvalersi del subappalto.

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare una quota superiore al 30% dell'importo contrattuale.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti della Società per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale. L'autorizzazione del subappalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale previsti dalla vigente normativa da parte del subappaltatore.

Art. 14 – Richiamo alle leggi

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 50/2016)

Art. 15 – Accettazione modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 ed il codice etico di A.S.Ter. Genova S.p.A. e clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova

Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva.

La Ditta è a conoscenza che A.S.Ter. Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 e un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.astergenova.it e di aver compreso.

La Ditta aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da A.S.Ter. Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

La Ditta manleva fin d'ora A.S.Ter. Genova S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della stessa Ditta o di suoi eventuali collaboratori.

Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012 e successive proroghe.

Art. 16 - Privacy

L'appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.S.Ter Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.S.Ter Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.S.Ter Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione di A.S.ter. Genova S.p.A.

ELENCO PREZZI

Articolo. 1

Trasporto con autocarro di conglomerato bituminoso di qualunque tipo, di inerti o altri materiali, dal Cantiere di produzione di Borzoli, o da altri impianti di produzione in zona Ponente – Valpolcevera - Valle Scrivia compreso nei confini della città metropolitana di Genova, alle zone territoriali, ai cantieri dell'A.S.Ter., ai cantieri di Ditte appaltatrici per conto dell' Azienda, compresi l'eventuale sosta presso i cantieri ed ogni altro onere diretto ed indiretto:

Per i trasporti eseguiti dallo stesso mezzo nell'ambito della stessa giornata lavorativa:

- a) Nell'ambito dei Municipi
- Municipio V Valpolcevera
 - Municipio VI Medio Ponente € /ton. 11,80= (ton. 12.750)
 - Municipio VII Ponente
- b) Nell'ambito del Municipi
- Municipio I Centro Est € /ton. 12,31= (ton. 12.250)
 - Municipio II Centro Ovest
- c) Nell'ambito dei Municipi
- Municipio III Bassa Valbisagno
 - Municipio IV Media Valbisagno € /ton. 13,08= (ton. 11.230)
 - Municipio VII Medio Levante
 - Municipio IX Levante

Articolo. 2

Trasporto con autocarro di conglomerato bituminoso di qualunque tipo, di inerti o altri materiali, dagli altri impianti di produzione ubicati in zona Val Bisagno, Levante, compreso nei confini della città metropolitana di Genova, alle zone territoriali, ai cantieri dell'A.S.Ter., ai cantieri di Ditte appaltatrici per conto dell'Azienda, compresi l'eventuale sosta presso i cantieri ed ogni altro onere:

Per i trasporti eseguiti dallo stesso mezzo nell'ambito della stessa giornata lavorativa:

- a) Nell'ambito dei Municipi € /ton. 13,08= (ton. 11.230)
- Municipio V Valpolcevera
 - Municipio VI Medio Ponente
 - Municipio VII Ponente
- b) Nell'ambito del Municipi € /ton. 12,31= (ton. 12.250)
- Municipio I Centro Est
 - Municipio II Centro Ovest
- c) Nell'ambito dei Municipi € /ton. 11,80= (ton. 12.750)
- Municipio III Bassa Valbisagno
 - Municipio IV Media Valbisagno
 - Municipio VII Medio Levante
 - Municipio IX Levante

Articolo. 3

Trasporto di materiali di risulta delle lavorazioni aziendali o rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività di personale aziendale dai cantieri o dai depositi presso le zone di manutenzione e/o da altri siti ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale alla scarica autorizzata o al punto di accumulo autorizzato indicato di volta in volta dal Responsabile aziendale del Servizio. €./mc. 10,26= (ton. 300)

Ai fini del pagamento della prestazione prevista dal presente articolo sarà necessario consegnare presso la Direzione di A.S.Ter. Genova S.p.a. il 4° foglio del formulario dei rifiuti debitamente compilato, timbrato e firmato dal destinatario.